REATI TRIBUTARI

Art. 14

Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto puo' chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo' essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento. Se il pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata e' restituita.

Versione in vigore dal 15 aprile 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Reati tributari
Estremi	Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Titolo	III — Disposizioni comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/reati-tributari/art-14-circostanza-attenuante-riparazione-dell-offesa-nel-caso-di-estinzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it